

ALLEGATO 1**(al Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122)***a) Misure igienico-sanitarie (valide per chiunque, sia nel proprio domicilio che fuori da esso):*

1. misurarsi quotidianamente la temperatura corporea e, nel caso in cui sia superiore a 37,5°C, contattare il proprio medico curante o la guardia medica prima di uscire di casa;
2. lavarsi spesso le mani. Tutti i locali pubblici, privati, posti di lavoro e luoghi di aggregazione hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori e dei fruitori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3. evitare contatti ravvicinati prolungati (privilegiare il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro);
4. rispettare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all'interno della piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
5. evitare di utilizzare in modo promiscuo bottiglie, bicchieri, posate e simili, anche durante l'attività sportiva;
6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
7. sanitzare frequentemente e approfonditamente le superfici, le aree e gli utensili comuni con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol così come previsto nell'Allegato 2 del presente decreto - legge;
8. all'aperto o in ambienti chiusi è fortemente raccomandato indossare la mascherina in caso di contatto interpersonale prolungato (distanza inferiore a un metro per più di 30 minuti). È comunque raccomandato indossare la mascherina ogni qualvolta si acceda ad ambienti chiusi;
9. igienizzare le mani ogni qualvolta si entri in contatto con oggetti che anche altre persone potrebbero maneggiare o aver maneggiato.

b) Misure igienico sanitarie comuni ad ogni attività economica:

1. gli operatori/utenti/clienti non possono accedere all'interno di attività economiche qualora registrino una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
2. per operatori/utenti/clienti è fortemente raccomandato indossare la mascherina in caso di contatto interpersonale prolungato (distanza inferiore a un metro per più di 30 minuti). È comunque raccomandato indossare la mascherina ogni qualvolta si acceda ad ambienti chiusi;
3. garantire ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare vicino agli ingressi, a tastiere, sistemi touch e sistemi di pagamento
4. garantire la frequente sanificazione degli ambienti, ed in particolare delle superfici che possano venire in contatto con operatori/utenti/clienti, così come previsto nell'Allegato 2 del presente decreto - legge;
5. ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni di cui al presente Allegato;
6. sanificazione adeguata dei POS dopo ogni utilizzo;
7. garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti;
8. sanitzazione accurata e continua dei servizi igienici con le modalità previste dall'Allegato 2 del presente decreto - legge.

